

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili
(Atto 292)***

**SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONI RIUNITE**

**10a (Industria, commercio, turismo)
13a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

FEDERDISTRIBUZIONE

28 settembre 2021

Premessa

Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 2020 hanno realizzato un giro d'affari di oltre 67 miliardi di euro (di cui 9,6 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 50% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 15.600 punti vendita (di cui 6.000 in franchising) e danno occupazione a più di 220.000 addetti. Rappresentano, infine, il 30% del valore dei consumi commercializzabili.

Per le imprese della distribuzione moderna la componente energetica rappresenta uno degli elementi di maggior interesse dal punto di vista dell'organizzazione delle attività e dei servizi, nonché a causa degli effetti economici connessi al costo dell'approvvigionamento energetico. Per tale motivo le aziende hanno da tempo avviato e sviluppato importanti programmi di efficientamento energetico.

Monitoraggio andamento dei costi per lo sviluppo fonti rinnovabili

Si intende sollevare l'attenzione sulla necessità di costituire un **monitoraggio continuo dell'andamento dei costi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili** e per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione: si tenga conto che, al netto delle azioni di ottimizzazione dell'approvvigionamento e di efficientamento dell'uso finale dell'energia, le imprese della distribuzione non hanno altra possibilità che traslare tali oneri sui clienti finali che, sostenendo già attraverso le loro bollette lo sviluppo del sistema delle fonti rinnovabili si troverebbero così sottoposti ad una doppia imposizione di fatto.

Onde evitare tale effetto si potrebbero prevedere **meccanismi premianti (ad esempio in termini di defiscalizzazione)** per quei settori, specie la DMO, che dimostrino la minimizzazione dell'effetto della traslazione di detti oneri.

Nel contempo, essendo tali imprese a diretto contatto con il cittadino, la componente sostenibilità rappresenta un altrettanto elemento fondamentale che occupa tutto il valore della catena dell'attività di distribuzione, in questo, l'approvvigionamento di energia rinnovabile è uno degli elementi fondamentali.

Autoconsumatori e comunità energetiche

Le imprese associate a Federdistribuzione esprimono un grande interesse per i nuovi modelli di **collettività di autoconsumatori e di comunità energetiche**. A tal riguardo, si rappresentano due elementi di prioritario interesse affinché le imprese della DMO possano aderire ai predetti modelli.

Il primo di essi è che il concetto di comunità energetica è legato indissolubilmente a persone fisiche, PMI e autorità locali. Nel caso in cui tale elencazione fosse intesa in senso esclusivo, vale a dire che non solo il governo della comunità debba essere riservato a tali fattispecie, ma anche l'effettiva partecipazione, allora molti dei punti vendita delle imprese che sono distribuiti sul territorio si troverebbero nella condizione di non poter partecipare alle comunità energetiche in quanto appartenenti ad una impresa che non è PMI.

Si ritiene che una tale eventualità sia in controtendenza con le finalità di un ampio sviluppo di nuovi modelli energetici. Risulta pertanto necessario un chiarimento circa il carattere esclusivo o meno della predetta elencazione quanto alla partecipazione ad una comunità energetica.

In secondo luogo, se non vi è dubbio che il concetto di condominio poggi sul concetto di presenza di più soggetti proprietari di diverse unità immobiliari, il che rende direttamente applicabile il modello di collettività di autoconsumatori a quei centri commerciali ricadenti nella predetta condizione¹, il caso di più fabbricati nella proprietà di un unico soggetto e tra loro interconnessi funzionalmente merita di essere approfondito con la finalità di rendere applicabile anche a tale caso il modello di collettività di autoconsumatori.

Sulla base GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE IN USO NEL SETTORE ECONOMICO-IMMOBILIARE² redatto con la collaborazione dell'Agenzia del Territorio risulta che:

- **Centro commerciale** è un edificio o complesso di edifici nei quali più esercizi commerciali, inseriti in una struttura di medio/grande dimensione, a destinazione specifica, usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, presso i quali i cittadini acquisiscono i beni di consumo sotto forma di prodotti e servizi;
- **Complesso di edifici/Complesso immobiliare** è un insieme di costruzioni, edifici ed infrastrutture, ubicato solitamente in un'area limitata e continua, a destinazione abitativa, commerciale, terziaria e produttiva.

Si nota, inoltre che, l'accezione comune di coincidenza tra fabbricato ed edificio³ ha subito via via nel tempo delle modificazioni evolutive a seconda del contesto applicativo in cui tali oggetti sono inseribili. Infatti, la Commissione Europea, con propria nota esplicativa in materia di applicazione dell'IVA⁴ ha chiarito che:

- un fabbricato può essere definito come una struttura (eretta dall'uomo) con un tetto e dei muri, come una casa o una fabbrica;
- Il termine "edificio" ha un significato più ampio e comprende altre strutture (erette dall'uomo) che non si considerano generalmente come fabbricati [...]. Gli edifici possono comprendere opere di ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi, porti, dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali quali centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie, ecc.

Ciò porta a considerare che **l'accezione di edificio non debba essere limitata a quello di fabbricato, ma dovrebbe ricomprendere un più ampio insieme di "beni", tra cui anche opere civili e impiantistiche varie a servizio di un sistema complesso.**

Entra a questo punto in gioco il concetto di complesso immobiliare che è, infine, oggetto di definizione particolare da parte dei regolamenti edilizi a livello comunale tesi spesso a sancire la sostanziale unitarietà di un complesso multifabbricato, indipendentemente dallo stato delle proprietà e caratterizzato da servizi comuni. Dai regolamenti edilizi è derivabile la seguente definizione applicativa:

¹ Cfr. la nota sentenza n.7736 della Suprema Corte di Cassazione del 02/04/2014 per la quale nel caso di edifici che costituiscono dei centri commerciali, fintanto che non trovino applicazione clausole contrattuali che disciplinano diversamente la gestione degli spazi comuni alle singole unità (nдр: ad esempio Consorzi nativi), si applicano le norme sul condominio negli edifici

² https://www.tecnoborsa.com/Media/Default/doc_glossario/Codice_definitorio_OMI_Tecnoborsa-Vers1.pdf

³ Cfr. Circ. del Ministero dei lavori pubblici del 23 luglio 1960, n. 1820, che precisa che "per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome", nonché gli elementi contenuti nel documento dello stesso GSE https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/Guide/CT_Concetto%20edificio.pdf

⁴ Cfr.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPgqu1mtrvAhVmD2MBHTDADPAQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.notaio-busani.it%2FHandlers%2FDocument.ashx%3FID%3D3a8bea4f-5089-43e0-84ad-8c8c2bc6ac95&usq=AOvVaw28t8ME9z9QodEPk0mixNxA>

- per complesso immobiliare si intende gruppo di fabbricati aventi la stessa funzione catastale con delle parti in comune che li tiene raggruppati nello stesso complesso (esempio, se da un piano di lottizzazione costruiamo delle ville, mantenendo privata la strada di accesso alle ville, avremo un complesso immobiliare chiuso, mentre se la strada viene ceduta al comune, quindi passerà ad uso pubblico, non si avrà un complesso immobiliare ma un complesso di ville). In sintesi, complesso immobiliare è l'insieme di edifici collegati o meno fisicamente tra di loro, ma caratterizzati dalla presenza di parti e servizi che ne determinano la sostanziale unitarietà.

Per il significato intrinseco di azione collettiva di più autoconsumatori, si ritiene che più **soggetti localizzati in un complesso immobiliare di un'unica proprietà** caratterizzata dalle predette caratteristiche dovrebbero poter avere **accesso al servizio di collettività di autoconsumatori**.

Per quanto concerne invece le comunità energetiche, ferma restando la necessità di superare l'ostacolo dell'accesso esclusivo per le sole PMI, consentendo l'accesso a comunità energetiche locali anche a singoli punti vendita caratterizzabili ad esempio attraverso i loro consumi puntuali e/o altri parametri tali da rendere assimilabili tali punti vendita a PMI locali, si sottolinea la **necessità di poter consentire il raggruppamento sotto un'unica comunità energetica più utenze distribuite a livello geografico** anche al di fuori del perimetro elettrico della cabina secondaria o primaria.

Ciò non significa modificare i parametri per il calcolo dei benefici dell'incentivazione che potrebbero comunque essere perimetrati secondo le disposizioni vigenti. Quanto detto consentirebbe alla distribuzione moderna di promuovere la creazione di comunità energetiche o comunque di partecipare a comunità energetiche nell'ottica di contribuire allo sviluppo dei nuovi modelli di aggregazione.

Infine, ma non da ultimo, in materia di razionalizzazione dei sistemi di autoconsumo che interessa sia lo schema di decreto legislativo in esame, sia il recepimento della direttiva (UE) 2019/944, si rappresenta che le disposizioni attualmente in vigore implicano la necessità di dover dotare ciascun utente esistente di un proprio punto di connessione rete pubblica, comportando per i sistemi multiutente esistenti, nell'ambito di centri o parchi commerciali, ingenti costi di ristrutturazione impiantistica che talvolta hanno impedito di procedere all'adesione alle disposizioni della normativa.

A tal fine, si rileva la necessità di introdurre disposizioni a salvaguardia dei sistemi esistenti estendendo a questi il concetto di sistema semplice di produzione e consumo, fintanto che un utente non esprima esplicitamente la propria volontà di essere connesso alla rete pubblica ovvero obbligare alla ristrutturazione impiantistica sono nel caso in cui siano attuati interventi di ristrutturazione generale e di carattere profondo di tutto il complesso.